



STATUTO ASSOCIAZIONE ITALIANA ALLEVATORI ALPACA ITALPACA

TITOLO I **FUNZIONI DELL'ASSOCIAZIONE**

ART.1

L'Associazione Nazionale ITALPACA, con sede in Frazione Niccone 173, 06019 Umbertide, Perugia, presso l'Azienda Maridiana, è regolata dal presente Statuto.

ART.2

L'Associazione ITALPACA è socia dell'Associazione Provinciale Allevatori di Grosseto (A.P.A.) e dell'Associazione Italiana Allevatori (A.I.A.), della quale accetta lo Statuto. Essa opera nel quadro delle direttive generali dell'A.I.A. La sua durata è illimitata.

ART.3

L'Associazione ITALPACA svolge la sua attività in tutto il territorio nazionale e può svolgere servizi specifici autorizzati nell'ambito nazionale a favore di Associazioni Estere di allevatori di Alpaca che lo richiedono e può partecipare, con l'osservanza delle disposizioni del presente statuto, anche ad Organizzazioni e Associazioni di allevatori di alpaca operanti nella Comunità Europea ed Internazionale.

ART.4

L'Associazione ITALPACA ha carattere tecnico ed economico e non ha fine di lucro. Essa si propone di attuare tutte le iniziative che possono utilmente contribuire al più rapido miglioramento del bestiame allevato, ad una più economica gestione aziendale ed al miglioramento dei risultati economici delle imprese zootecniche ed a una più efficiente valorizzazione del bestiame stesso e dei prodotti da questo derivati.

ART.5

Per meglio inquadrare gli interessi specifici della produzione zootecnica in quelli più vasti della produzione agricola in generale, ITALPACA, quale organismo di rappresentanza e di tutela degli allevatori, collaborerà con gli organi periferici delle altre Amministrazioni dello Stato, con gli organi regionali e pubblici in genere, con gli Enti e con le Organizzazioni agricole interessate, assicurando al tempo stesso la continuità dei necessari contatti.

ART.6

Per il raggiungimento delle proprie finalità, ITALPACA, tra l'altro:

1. Promuove ed incoraggia studi e ricerche diretti a risolvere particolari problemi tecnici ed economici, costituendo anche appositi Comitati e Commissioni, eventualmente, all'occorrenza, temporanei o permanenti,
2. Adempie ai compiti ed alle funzioni che, nell'ambito della Nazione e nello specifico settore produttivo, possono venirle demandati da Enti o Autorità provinciali, regionali o nazionali, ai compiti e alle funzioni delegati dagli Organi di Governo o attribuiti da leggi e regolamenti di ITALPACA medesima;

3. Provvede all'espletamento del lavoro di miglioramento zootecnico mediante i controlli delle attitudini produttive del bestiame;
4. Provvede alla creazione di un Registro Nazionale dell'Alpaca (R.N.A.), controllato da un Ente autonomo dall'Associazione, la cui funzione è la tenuta dei libri genealogici, l'attuazione delle prove di progenie tramite test di DNA e iscrizione del bestiame al Registro in base agli standards stabiliti dall'Associazione Internazionale dei Giudici di Alpaca.
5. Promuove la realizzazione di attrezzature per la raccolta dei prodotti zootecnici, per la loro eventuale trasformazione e per il collocamento dei derivati, curando le attività relative in nome e per conto dei soci;
6. Assiste gli associati e provvede, per delega ed esclusivamente a nome degli stessi, all'acquisto e al collocamento, sia all'interno che all'esterno, di bestiame, materie prime, prodotti derivati e quant'altro necessario agli allevamenti;
7. Provvede, per delega ed esclusivamente a nome degli associati, ad ogni adempimento necessario per l'ottenimento dei contributi previsti per iniziative zootecniche, ivi compresi la riscossione ed il rilascio di quietanze liberatorie;
8. Promuove iniziative atte a migliorare la produzione foraggiera e a razionalizzare l'alimentazione del bestiame;
9. Favorisce la formazione di imprese, società, cooperative, comitati per la valorizzazione e lo smercio di prodotti zootecnici e derivati, per l'approvvigionamento di materie utili all'allevamento e per l'impianto e la gestione di aziende zootecniche;
10. Promuove accordi onde assicurare agli allevatori un credito a basso costo per l'attuazione di iniziative legate alla produzione zootecnica e alla sua valorizzazione economica;
11. Promuove ed attua, anche d'intesa ed in collaborazione con l'autorità competente azioni di profilassi e di lotta contro le malattie infettive e diffuse del bestiame;
12. Promuove l'attuazione di forme assicurative contro gli infortuni e la mortalità del bestiame nonché del personale al medesimo addetto e dei rischi contro terzi in dipendenza dell'allevamento;
13. Promuove ed attua iniziative rivolte ad elevare il livello culturale e tecnico degli allevatori ed alla formazione di maestranze specializzate;
14. Organizza congressi, convegni, concorsi, mercati ed aste zootecniche di interesse Nazionale ed Internazionale;
15. Promuove ed eventualmente gestisce, in armonia con le direttive dei competenti Organi Nazionali e Pubblici in genere, centri di allevamenti ai fini della ricerca, della sperimentazione e del miglioramento di specie e razze di particolare pregio;
16. Promuove ed eventualmente attua ogni altra iniziativa ritenuta utile per il miglior potenziamento del patrimonio zootecnico Nazionale e provvede alla determinazione delle linee tecniche ed economiche di politica zootecnica in collaborazione con istituzioni pubbliche o private.

TITOLO II OBBLIGHI E DIRITTI DEI SOCI

ART.7

Sono associati, oltre ai partecipanti all'atto costitutivo, tutti coloro, persone fisiche o giuridiche, associazioni o enti, che ne condividano in modo espresso gli scopi e che presentino richiesta scritta nella quale si impegnino a partecipare alla vita dell'Associazione in modo continuativo e non temporaneo.

La quota o il contributo associativo è intrasmissibile e non rivalutabile.

Gli associati cessano di appartenere all'Associazione, oltre che per morte, per dimissione o decadenza. Il recesso dell'associato può avvenire in ogni momento, la dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto al Comitato ed ha effetto immediato.

ART.8

Nella categoria di soci ordinari sono ammessi coloro che si impegnano a versare la quota sociale.

L'età minima per essere ammessi quali associati è di anni 18.

Qualunque sia il valore del contributo dato, ciascun socio che abbia raggiunto la maggiore età ha diritto a esprimere un singolo voto, ex articolo 2532 comma secondo del Codice Civile.

TITOLO III OBBLIGHI E DIRITTI DEI SOCI

ART.9

ISCRIZIONE

1. La domanda d'iscrizione all'Associazione ITALPACA deve indicare il nome, cognome, luogo, data di nascita, domicilio del richiedente nonché il numero dei capi costituenti l'allevamento (numero di femmine, maschi, castrati e razze), la ubicazione dello stesso e la sua denominazione.
2. Sulla ammissione dei soci delibera il Comitato Direttivo. Contro la deliberazione negativa, che deve essere motivata sulla base dei requisiti dell'art.7 per la ammissione a socio, può, entro un mese dalla comunicazione, essere presentato reclamo alla Assemblea dei Soci che si pronuncia in via definitiva.

ART.10

QUOTA DI ISCRIZIONE-CONTRIBUTI ANNUALI

Ogni socio deve versare:

- a. Una quota di iscrizione "una tantum" dell'ammontare uguale per tutti i soci stabilito dall'Assemblea;
- b. Una quota annuale dell'ammontare uguale per tutti i soci stabilito dall'Assemblea dei Soci.
- c. Eventuali contributi straordinari relativi ad iniziative di carattere eccezionale approvati dall'Assemblea.

ART.11

DIRITTI SOCIALI

L'esercizio dei diritti sociali spetta ai soci regolarmente iscritti ed al corrente con il pagamento delle quote annuali di cui all'art.9.

ART.12

OBBLIGHI DEI SOCI

L'adesione all'Associazione ITALPACA comporta per i soci i seguenti obblighi:

1. L'osservanza delle norme statutarie e delle deliberazioni regolarmente adottate dagli Organi dell'Associazione;
2. L'astensione da ogni iniziativa e dal compimento di atti pregiudizievoli ai fini perseguiti dall'Associazione o alle attività esercitate dalla stessa;
3. La non appartenenza o partecipazione ad Organismi ed Enti i cui scopi sociali o la cui attività sia in concorrenza od in contrasto con quelli dell'Associazione;
4. La comunicazione entro il mese di Gennaio, di eventuali variazioni della consistenza del patrimonio zootecnico ai fini della determinazione statistica della popolazione nazionale e per il pagamento delle quote annuali (art.9)

ART.13

La qualità di associato si perde:

1. Per la perdita del requisito richiesto per l'ammissione;
2. Per il non-pagamento della quota annuale entro 30 giorni dalla scadenza d'iscrizione;
3. Per uso della lista dei soci per motivi non intesi dall'Associazione quale, ma non limitato ai seguenti casi: i)spedizione di posta anonima con soggetto l'Associazione od uno dei suoi membri, oppure ii) Per pubblicizzare un'attività in conflitto con gli interessi dell'Associazione;
4. Per dimissioni, le quali devono essere comunicate tramite lettera raccomandata all'Associazione.
5. Per esclusione. La perdita della qualità di associato viene deliberata dall'Assemblea per i casi previsti ai punti 1) e 2) e nei riguardi del socio che non abbia adempiuto agli obblighi (art.12) che gli derivano dal presente statuto trascorsi 30 giorni da diffida inviatagli a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Il socio che comunque abbia cessato di appartenere all'Associazione non può richiedere i contributi versati né ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

ART.14

L'Associazione attua la propria specializzazione istituendo nel proprio seno apposite Sezioni per razze (Huacaya e Suri) e per specifici settori di attività economica. L'istituzione e l'abolizione delle Sezioni saranno deliberate, ogni qualvolta ne sarà ravvisata l'opportunità, dal Comitato Direttivo dell'Associazione.

ART.15

L'ordinamento ed il funzionamento di ciascuna Sezione saranno regolati da apposito regolamento approvato dal Comitato Direttivo della Associazione e redatto sulla base di schema-tipo predisposto da ITALPACA. Le Sezioni sono gli strumenti di specializzazione interna della Associazione con compiti consultivi e promozionali. Esse non hanno autonomia giuridica, né patrimoniale, né amministrativa.

TITOLO III ORGANI DELLA ASSOCIAZIONE

ART.16

Gli organi dell'Associazione sono:

1. L'Assemblea Generale;
2. Il Comitato Direttivo;
3. Il Presidente;
4. Il Collegio dei Sindaci;
5. I Proviviri;
6. Il Comitato Consultivo Economico

ART.17

L'Assemblea generale è composta da tutti i soci di cui all'art.7. L'Assemblea generale deve essere convocata in via ordinaria una volta all'anno entro il mese di Maggio per l'approvazione del bilancio e degli altri argomenti posti all'ordine del giorno.

Viene inoltre convocata ogni qualvolta il Presidente o il Comitato Direttivo lo ritenga necessario, ovvero anche su richiesta del Collegio dei Sindaci o quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

La convocazione è fatta almeno quindici giorni prima del giorno fissato per l'adunanza, a mezzo di comunicazione postale, indirizzata ai singoli soci ed ai componenti del Collegio dei Sindaci.

L'avviso stesso deve contenere l'ubicazione del luogo, giorno ed ora della riunione in prima ed in seconda convocazione, nonché l'elenco delle materie da trattare e nel caso di proposta di modifiche dello Statuto, l'indicazione degli articoli da modificare dello Statuto, con il testo delle modifiche proposte.

La seconda convocazione dell'Assemblea non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

Ogni socio non può in Assemblea rappresentare per delega più di due altri soci.

La delega deve risultare da atto scritto, anche in calce all'invito all'assemblea e deve essere rimessa al Presidente della riunione all'inizio di essa.

ART.18

L'Assemblea generale è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà degli associati; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati.

Per azioni di responsabilità da promuovere nei confronti dei membri del Comitato Direttivo per violazione del mandato o delle leggi è necessario che siano presenti o rappresentati almeno tre quarti (3/4) degli associati.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati. In caso di parità dei voti, prevale quello del Presidente.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione, la devoluzione del patrimonio e la designazione dei liquidatori e dei loro poteri occorre il voto favorevole di almeno tre quarti (3/4) degli associati.

Il sistema di votazione è stabilito dall'Assemblea, la quale può demandare la scelta al Presidente. Si applica comunque il sistema dello scrutinio segreto quando si tratta di deliberazioni riguardanti persone o la nomina delle cariche. Della adunanza viene redatto su apposito registro, il relativo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.

ART.19

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione, e in caso di assenza, dal Vicepresidente espressamente delegato. Il Presidente dell'Associazione o chi ne fa le veci, constatata la validità dell'Assemblea, la invita, quindi, a nominarsi il proprio Presidente.

Assume le funzioni di Segretario il Direttore dell'Associazione o, in mancanza, la persona designata dal Presidente dell'Assemblea.

ART.20

Spetta all'Assemblea:

- a. La nomina dei membri elettivi del Comitato Direttivo;
- b. La nomina dei membri elettivi del Collegio Sindacale e dei probiviri;
- c. L'approvazione delle relazioni del Comitato Direttivo e del Collegio Sindacale, nonché del Bilancio consuntivo e di quello preventivo e dell'azione che deve svolgere l'Associazione, con particolare riguardo ai problemi di importanza fondamentale;
- d. La determinazione dell'emolumento ai Sindaci;
- e. Deliberare, in armonia con gli indirizzi organizzativi generali formulati in seno all'Associazione ITALPACA, sull'eventuale adesione, fusione ed accordi con altre organizzazioni;
- f. Deliberare variazioni alle quote contributive previste alle lettere a) e b) dell'art.9 nonché deliberare la misura di eventuali contributi straordinari di cui alla lettera c) dello stesso art.9;
- g. L'approvazione delle linee tecniche ed economiche di politica zootecnica proposte dal Comitato Direttivo.

DEL COMITATO DIRETTIVO

ART.21

Il Comitato Direttivo è costituito da un numero variabile di membri da 3 (tre) a 9 (nove) eletti dell'Assemblea, i quali durano in carica tre anni e sono rieleggibili, nonché quali membri di diritto, dai Presidenti delle Sezioni di cui all'art.14. Il Presidente può invitare a partecipare alle sedute, a titolo consultivo, persone di particolare competenza in dipendenza degli argomenti posti all'ordine del giorno.

Funge da Segretario del Comitato il Direttore dell'Associazione e, in mancanza, un componente designato dal Presidente.

ART.22

Sono attribuzioni del Comitato Direttivo:

- a. Nominare nel suo seno il Presidente ed i Vicepresidenti in numero non superiore a due;
- b. Deliberare sull'ammissione dei soci, a norma dell'art.8;
- c. Curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- d. Deliberare sull'istituzione e sul funzionamento degli uffici dell'Associazione;
- e. Deliberare sull'istituzione e sull'abolizione delle Sezioni;
- f. Deliberare l'organico del personale;
- g. Assumere il personale, determinare il relativo trattamento economico nonché le eventuali variazioni di qualifica e da deliberare, nel merito anche riguardo al Direttore;
- h. Proporre all'Assemblea la misura dei contributi di cui all'art.9;
- i. Amministrare il patrimonio sociale, compiendo tutti gli atti di amministrazione ordinaria e straordinaria;
- j. Predisporre annualmente i bilanci, consuntivo e preventivo, di spesa da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.
- k. Deliberare sullo stato in giudizio;
- l. Nominare commissioni di studio di particolari problemi, proporre all'Assemblea le linee tecniche ed economiche di politica zootecnica;
- m. Deliberare su ogni altra materia non espressamente riservata alla Assemblea.

ART.23

Il Comitato Direttivo è convocato almeno una volta ogni tre mesi o ogni qualvolta il Presidente, o chi ne fa le veci lo reputi necessario, presso la Sede dell'Associazione o anche in altra località; è anche convocato quando ne facciano richiesta scritta due sindaci o almeno un terzo dei suoi membri.

Le riunioni di Comitato sono valide con la presenza effettiva di almeno la metà dei suoi componenti.

Il Presidente dell'Associazione presiede di diritto il Comitato Direttivo; in sua assenza lo sostituisce il Vicepresidente espressamente delegato o, in mancanza di delega, il Vicepresidente o altro membro del Comitato a ciò eletto. Le deliberazioni del Comitato sono prese in maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

Ogni componente del Comitato ha diritto ad un voto. In caso di parità prevale quello del Presidente.

I componenti del Comitato Direttivo che non intervengono a tre sedute consecutive del Comitato stesso, senza giustificato motivo, decadono dalla carica e vengono sostituiti da nuovi membri nominati dal Comitato Direttivo in ordine di graduatoria tra i non eletti dall'Assemblea.

La stessa procedura viene eseguita in ogni altro caso di cessazione della carica.

Il nuovo membro rimane in carica fino alla prossima assemblea. Dell'adunanza è redatto su apposito registro il relativo verbale il quale verrà firmato dal Presidente e dal Segretario.

ART. 24

La carica dei componenti del Comitato Direttivo è gratuita.

A detti componenti spetta, da parte dell'Associazione ITALPACA, il rimborso delle spese di viaggio e di permanenza fuori sede nella misura determinata dall'Assemblea.

ART. 25

DEL PRESIDENTE

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte agli associati, ai terzi ed in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento lo sostituisce il Vicepresidente espressamente delegato. Il Presidente dà le disposizioni necessarie per l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea dei soci e del Comitato Direttivo.

ART.26

DEL COLLEGIO DEI SINDACI

Il Collegio dei Sindaci è composto da tre membri effettivi, devono inoltre essere nominati due sindaci supplenti. I membri effettivi ed i membri supplenti saranno eletti dall'Assemblea, esclusivamente da soci dell'Associazione. Essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Il Collegio Sindacale in occasione della sua prima riunione provvede ad eleggere nel suo seno il Presidente.

I membri supplenti subentrano agli effettivi in ordine di età in caso di legittimo impedimento da parte di questi ultimi ad esercitare le loro funzioni.

Il Collegio dei Sindaci esercita tutti i compiti attribuitigli per legge, controlla i dati del bilancio e del rendiconto consuntivo dell'Associazione, verifica la regolarità dei dati amministrativi e la esattezza delle relative scritture contabili e, in generale, vigila sull'andamento dell'amministrazione con la facoltà di prendere in esame tutti gli atti e documenti di ufficio necessari per l'espletamento del suo compito.

Deve inoltre, compiere la verifica dell'esistenza di cassa e dei valori comunque custoditi presso l'Associazione e deve accertare, annualmente, l'effettiva consistenza dei beni di proprietà dell'Associazione visitando il relativo inventario.

Dell'esito delle proprie operazioni il Collegio redige regolare verbale da iscriversi in apposito registro.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti. Il Collegio dei Sindaci partecipa con voto consultivo alle riunioni dell'Assemblea e del Comitato Direttivo alle quali deve essere invitato.

Esso si riunisce convocato dal proprio Presidente tutte le volte che questi lo ritenga opportuno o su richiesta di un Sindaco.

Al Collegio dei Sindaci devono essere presentati il bilancio ed i rendiconti con tutti gli allegati, almeno un mese prima della convocazione dell'assemblea ordinaria per la compilazione della relazione. I componenti del Collegio dei Sindaci ricevono un emolumento nella misura stabilita dall'Assemblea a norma dell'art. 20.

ART 27

DEL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Qualsiasi vertenza che sorgesse fra i soci e fra questi e l'Associazione, nell'ambito dell'attività dell'Associazione stessa, è devoluta all'esame di un collegio dei Probiviri, i quali prendono le loro decisioni secondo equità.

Gli associati sono obbligati ad accettare il giudizio dei Probiviri ed a dare ad esso immediata esecuzione.

Il Collegio dei Probiviri, costituito da 5 membri eletti dall'Assemblea dei soci, dura in carica tre anni, ed i suoi membri sono rieleggibili. Le funzioni di Presidente sono assunte dal Componente più anziano di età tra quelli presenti.

ART 28**DEL COMITATO CONSULTIVO ECONOMICO**

Il Comitato Consultivo Economico è costituito dal Presidente, dai Vicepresidenti e dal Direttore dell'Associazione e da non oltre tre rappresentanti di Enti, Cooperative ed organismi operanti nei settori della produzione, raccolta, lavorazione, trasformazione, conservazione e commercializzazione dei prodotti zootecnici non aventi scopi di lucro e legalmente costituiti.

Tali rappresentanti, che restano in carica per tre anni, e possono essere riconfermati, sono designati di intesa fra le istituzioni interessate in modo da assicurare che nel Comitato stesso siano rappresentate le varie branche di attività.

Il Comitato consultivo economico si pronuncia su tutti i quesiti di ordine economico ad esso proposti dal Comitato Direttivo dell'Associazione, e può suggerire, di propria iniziativa, al Comitato Direttivo stesso indirizzi, iniziative ed azioni intese ad inserire nel modo migliore le economie delle singole aziende nel più vasto tessuto dell'economia extra-aziendale e di mercato.

Il Comitato Consultivo ha inoltre il compito di fornire indicazioni di politica economica zootecnica per tutto quanto attiene la problematica dei settori della conservazione, trasformazione e commercializzazione per la formulazione dei programmi annuali.

Il Comitato Consultivo Economico si riunisce ogni qualvolta il Presidente dell'Associazione, o chi ne fa le veci, lo reputi opportuno presso la sede dell'Associazione stessa o anche in altra località; è convocato anche quando ne faccia domanda scritta un terzo dei suoi membri.

Le riunioni del Comitato sono valide con la presenza effettiva di almeno la metà più uno dei suoi componenti, ciascuno dei quali ha diritto ad un voto.

In assenza del Presidente dell'Associazione la presidenza è eletta dai presenti.

Gli elaborati da sottoporre al Comitato Direttivo dell'Associazione sono decisi a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

All'interno del Comitato possono essere costituiti gruppi ristretti ai quali viene affidato lo studio di specifici problemi.

TITOLO IV DEL DIRETTORE

ART 29

Il Direttore provvede all'organizzazione e direzione degli uffici della sede e degli uffici distaccati ed è responsabile del loro buon funzionamento.

Egli attua le disposizioni date dal Presidente dell'Associazione al quale propone le soluzioni ed i provvedimenti che ritiene utili al conseguimento degli scopi statutari e verso i quali è responsabile.

TITOLO V AFFILIATI REGIONALI

1. Soci dell'Associazione ITALPACA che risiedono nella stessa Provincia possono stabilire un Associazione Provinciale dell'Associazione
2. La domanda per stabilire un Associazione Provinciale deve essere fatta per iscritto e deve indicare il numero di partecipanti regionali
3. Sulla ammissione di un'Associazione Provinciale delibera il Comitato Direttivo. Contro la deliberazione negativa può, entro un mese dalla comunicazione, essere presentato reclamo alla Assemblea dei Soci che si pronuncia in via definitiva.

4. Nessuna Associazione Provinciale è autorizzata a parlare a nome dell'Associazione ITALPACA o di legare l'Associazione a qualunque obbligo a meno che l'Associazione Provinciale non abbia ricevuto autorizzazione anteriore dal Comitato Direttivo per iscritto.

TITOLO VI

PATRIMONIO SOCIALE - FONDO DI ESERCIZIO - ESERCIZIO SOCIALE

ART 30

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- a. Dai contributi corrisposti dai soci al momento della loro iscrizione, in base all'art.9;
- b. Dai beni mobili ed immobili di qualsiasi specie che per acquisti, donazioni o per qualsiasi altro titolo vengano in proprietà dell'Associazione.

Per i beni costituenti il patrimonio sociale viene tenuto l'inventario.

ART 31

Il fondo di esercizio è costituito:

- a. Dai contributi annuali sociali;
- b. Da eventuali contributi associativi straordinari (art.9 comma c.)
- c. Da eventuali contributi autorizzati e concessi da Ministeri, da Enti Pubblici e Privati;
- d. Dagli interessi del patrimonio.

ART 32

L'esercizio sociale finanziario ha la durata di un anno; esso va dall' 1 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno.

Ogni anno deve essere compilato il bilancio consuntivo al 31 Dicembre, da sottoporre all'Assemblea Ordinaria insieme alle relazioni del Comitato Direttivo e del Collegio dei Sindaci. Per la natura e le finalità dell'Associazione l'esercizio sociale non potrà dar luogo ad alcun utile.

Eventuali eccedenze dovranno tassativamente essere riservate ad iniziative statutarie da attuarsi nell'esercizio successivo od a diminuzione dei contributi sociali di cui alle lettere b) e c) dell'art.9.

Il Comitato Direttivo provvederà inoltre, ogni anno, a sottoporre all'Assemblea il bilancio preventivo insieme al programma di attività da svolgere nel nuovo esercizio.

ART 33

DISPOSIZIONI FINALI

Qualora venga deliberato lo scioglimento dell'Associazione il patrimonio sarà destinato ad iniziative zootecniche di pubblica utilità, secondo quanto disporrà l'Assemblea tenuto conto della natura e degli scopi dell'Associazione medesima.

ART 34

In caso di controversia è competente l'Associazione Italiana Allevatori (A.I.A.).

ART 35

Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano le norme del Codice Civile.

-